



CIRCOLARE N. 22

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche
Amministrazioni - Ufficio X
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza
Pubblica - Ufficio IV
Ispettorato Generale di Finanza
Ufficio I-XII-XIII
Ispettorato Generale del Bilancio
Ufficio XVIII
Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della
Contabilità di Stato
Ufficio V

Roma,

A tutti i Ministeri

Alle altre amministrazioni dello
StatoAgli Uffici centrali del Bilancio
presso i MinisteriAlle Ragionerie territoriali dello
StatoAl Dipartimento
dell'Amministrazione Generale, del
Personale e dei Servizi
Direzione dei sistemi informativi e
dell'innovazione
Piazza Dalmazia, 1
00198 ROMAAi collegi dei revisori dei conti e
sindacali presso le amministrazioni
dello Stato

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Alla Corte dei conti

Allegati: 3

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di
Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale

1. Premessa

L'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n.196, introdotto dall'articolo 10, comma 1, della legge 4 agosto 2016, n.163, reca disposizioni in materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.

In particolare, al comma 1 dell'articolo 44-quater, è previsto che l'apertura di conti bancari e postali da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, sia consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da intendersi concessa. Il medesimo comma prevede altresì che gli interessi realizzati su tali depositi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e introduce un meccanismo sanzionatorio per le aperture di conti avvenute in carenza dei requisiti prescritti.

Il comma 2 introduce un sistema di monitoraggio permanente, in base al quale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni dello Stato trasmettono al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità e le relative giacenze, indicando anche la norma o l'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. A cadenza trimestrale, entro un mese dalla fine di ciascun trimestre, le amministrazioni devono poi trasmettere la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze verificatesi dall'inizio dell'anno. Anche in questo caso sono introdotte sanzioni per la mancata trasmissione delle informazioni.

Il comma 3 pone infine in capo agli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile il compito di verificare il rispetto delle procedure e di segnalare le inadempienze alla direzione generale competente per l'irrogazione delle sanzioni.

Il citato articolo 10 della legge n. 163 del 2016, al comma 2, stabilisce la tempistica degli adempimenti di trasmissione per l'anno in corso, precisando che la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sia effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 9 novembre 2016).

Lo stesso articolo 10, al comma 3, abroga i commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo 346 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827, cioè le norme che consentivano ai funzionari delegati, titolari di aperture di credito e operanti in una località sprovvista di una sede della tesoreria statale, di versare su un conto corrente postale o bancario le risorse loro assegnate, su autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza e della Direzione generale del tesoro (oggi Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

Con la presente circolare sono fornite alle amministrazioni le indicazioni operative necessarie alla corretta esecuzione degli adempimenti sopra richiamati.

2. Ambito soggettivo di applicazione

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n.196 per amministrazioni dello Stato si intendono i Ministeri, incluse le loro articolazioni periferiche, nonché le altre amministrazioni statali che gestiscono risorse provenienti dal bilancio

dello Stato (in via diretta¹ o per il tramite di conti aperti presso la tesoreria dello Stato o di altri conti bancari o postali) o destinate ad affluire all'entrata dello stesso.

Resta inteso che sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa norma i conti correnti bancari o postali funzionali al servizio di cassa utilizzati da amministrazioni statali assoggettate al regime di tesoreria unica (ad esempio gli Istituti del Ministero dei Beni culturali dotati di autonomia speciale e le istituzioni scolastiche).

Non rientrano ugualmente nell'ambito di applicazione della norma i conti correnti bancari o postali che le amministrazioni dello Stato utilizzano per la raccolta di contributi e versamenti che non provengono dal bilancio statale e che non devono esservi versati.

Sono inoltre esclusi gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

Ai soli fini della rendicontazione di cui al comma 2 dell'articolo 44-quater, le amministrazioni dello Stato sono tenute a trasmettere le informazioni richieste anche con riferimento alle gestioni di risorse di propria titolarità svolte su conti bancari e postali intestati a soggetti terzi operanti per conto dell'amministrazione, ad esempio in virtù di un atto convenzionale o di una concessione.

Pertanto, in fase di prima applicazione, dovrà essere trasmesso, a cura dell'amministrazione titolare delle risorse al competente ufficio di controllo (UCB o RTS) l'elenco dei predetti conti. Ogni variazione intervenuta, al riguardo, dovrà poi essere comunicata in sede di rendicontazione.

3. La richiesta di autorizzazione all'apertura di nuove gestioni.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 (il 9 settembre 2016), ove non previste da una norma, le gestioni presso il sistema bancario e postale di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, come meglio definite al capitolo 2, possono essere aperte dalle amministrazioni dello Stato solamente a seguito del rilascio di apposita autorizzazione da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

A tal fine, le amministrazioni competenti devono presentare una richiesta debitamente motivata e documentata da inviarsi all' Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni. Tale richiesta deve essere presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo **rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it** e trasmessa per conoscenza ai competenti organi o uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile. I ministeri presentano le richieste di autorizzazione anche per conto delle proprie articolazioni periferiche.

Il messaggio deve recare come oggetto "Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 44-quater, comma 1, della legge n. 196 del 2009".

¹ Per somme affluite in via diretta si intendono gli importi versati tramite ordinativi primari di spesa o tramite ordinativi secondari effettuati da funzionari delegati di contabilità ordinaria.

La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

- Descrizione dell'attività per la quale si richiede la gestione presso il sistema bancario o postale,
- Estremi dell'istituto presso il quale si intende aprire la gestione,
- Provenienza delle risorse che si intendono gestire su conto corrente bancario o postale (risorse provenienti da capitoli del bilancio dello Stato, da conti aperti presso la tesoreria dello Stato, da soggetti privati, da altri conti bancari e postali, altra provenienza da specificare) con indicazione, anche di massima, dell'importo che si prevede di versare all'apertura del conto.
- Motivazione della necessità di detenere tali risorse al di fuori della tesoreria statale.

Ulteriore documentazione di supporto potrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione.

Lo schema da utilizzare per la richiesta è il seguente (sul sito web di questo Dipartimento, nella pagina della sezione "Circolari" (accessibile all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/>) dedicata alla presente circolare, è reso disponibile il formato elaborabile, da utilizzare obbligatoriamente per la trasmissione della richiesta):

Descrizione dell'attività per la quale si richiede la gestione presso il sistema bancario o postale	<i>Inserire la descrizione</i>		
Istituto presso il quale si intende aprire la gestione	<i>Indicare, se conosciuto, l'istituto e il codice BIC/SWIFT della filiale o dell'ufficio su cui si intende aprire il conto</i>		
Provenienza delle risorse che si intendono versare sulla predetta gestione e importo previsto in fase di apertura	<i>Provenienza</i>	<i>Si/No</i>	<i>Importo previsto all'apertura</i>
	Capitoli del bilancio dello Stato,		€
	Conti presso la tesoreria dello Stato		€
	Risorse da soggetti privati		€
	Altri conti bancari e postali		€
	Altra provenienza da specificare:		€
	Altra provenienza da specificare:		€
Motivazione della necessità di detenere tali risorse al di fuori della tesoreria statale.	<i>Indicare la motivazione</i>		

La risposta alla richiesta sarà trasmessa, sia in caso di rilascio dell'autorizzazione sia in caso contrario, all'indirizzo da cui la stessa è pervenuta e, per conoscenza, ai competenti organi o uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile, entro sessanta giorni dalla ricezione. In caso di mancata risposta entro il predetto termine, come indicato dalla norma, l'apertura della gestione si intende autorizzata e la comunicazione dell'apertura va trasmessa dal richiedente al competente organo o ufficio di controllo.

Per quanto riguarda le motivazioni alla base della richiesta di apertura di un conto corrente bancario o postale, è opportuno evidenziare che le innovazioni introdotte nella gestione di tesoreria dello Stato e la dematerializzazione ormai completata dei titoli di pagamento rendono superate giustificazioni che in precedenza hanno costituito ragioni di opportunità per acconsentire all'apertura dei conti bancari o postali. Si fa riferimento, per esempio, all'attribuzione di un codice

IBAN a tutti i capitoli di entrata del bilancio statale che consente il versamento diretto all'Erario tramite bonifico e, in prospettiva, con tutti gli strumenti di pagamento elettronico disponibili, in attuazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), rendendo non più necessaria la presenza di un conto bancario o postale. In materia di pagamenti, invece, l'invio dei titoli di spesa alla tesoreria statale in modalità telematica porta al superamento di esigenze di gestione su conti correnti, derivanti dalla distanza tra l'amministrazione statale periferica e la tesoreria che effettua materialmente il pagamento.

Per l'erogazione dei fondi agli organismi facenti parte dei Corpi militari continuano a essere applicate le norme di cui all'articolo 510 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che presuppongono una gestione su conto corrente bancario o postale. Gli stessi organismi sono tenuti agli adempimenti relativi al sistema di monitoraggio di cui al comma 2 del citato articolo 44-quater, le cui istruzioni operative sono riportate nel successivo capitolo 4.

4. Obblighi di trasmissione delle informazioni relative alle gestioni

Il comma 2 dell'articolo 44-quater stabilisce alcuni obblighi di rendicontazione a carico delle amministrazioni dello Stato che presentino risorse di propria titolarità gestite presso il sistema bancario o postale. In particolare, è prevista la trasmissione annuale dell'elenco delle gestioni aperte al 31 dicembre dell'anno precedente e quella trimestrale riferita ai dati finanziari.

I successivi paragrafi forniscono indicazioni operative relativamente a tali obblighi di trasmissione.

4.1 Trasmissione annuale dell'elenco delle gestioni aperte al 31 dicembre dell'anno precedente

Il primo periodo del richiamato comma 2 prevede una trasmissione annuale, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, dell'elenco delle gestioni di risorse di titolarità delle amministrazioni che risultavano aperte al termine dell'esercizio precedente, con l'indicazione delle relative giacenze alla data del 31 dicembre: si precisa che, conseguentemente, le gestioni che siano state attive nel corso dell'esercizio precedente ma siano state chiuse nel corso dell'anno non devono essere oggetto della comunicazione. L'informazione relativa a tali gestioni sarà invece oggetto delle trasmissioni trimestrali di cui al paragrafo 4.2.

Per ciascuna gestione, la disposizione in parola richiede anche l'informazione relativa alla norma o all'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura.

Per il 2016, la norma prevede che tale trasmissione, che costituisce una prima ricognizione della situazione in essere, debba essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 9 novembre 2016), con riferimento alle gestioni che risultavano aperte alla data del 31 dicembre 2015.

I dati raccolti sono trasmessi tramite posta elettronica certificata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica, all'indirizzo **ricognizionecontibancariepostali@pec.mef.gov.it**, utilizzando esclusivamente il formato elaborabile reso disponibile sul sito del Dipartimento.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che ciascuna amministrazione dovrà effettuare, per quanto possibile (ferma restando in ogni caso la necessità di rispettare le scadenze disposte dalla norma), un unico invio relativo alla totalità delle gestioni di competenza delle proprie strutture centrali e periferiche. Nel caso in cui siano effettuati più invii, al fine di evitare duplicazioni nei dati, le informazioni relative ad una stessa gestione devono comunque essere oggetto di una sola trasmissione.

A tal fine, le strutture periferiche dei ministeri invieranno gli elenchi direttamente all'amministrazione centrale, informandone la Ragioneria territoriale dello Stato competente. Successivamente i ministeri invieranno direttamente gli elenchi, informandone i corrispondenti Uffici centrali di bilancio.

Le altre amministrazioni statali provvederanno direttamente all'invio dandone informazione ai competenti organi o uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il messaggio relativo alla trasmissione in parola deve recare come oggetto "Trasmissione annuale dell'elenco previsto dall'articolo 44-quater, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – Ministero.....".

La trasmissione annuale deve essere effettuata anche nel caso in cui non sussistano gestioni di risorse di titolarità dell'amministrazione rispondente presso il sistema bancario e postale, precisando nel messaggio che trattasi di una comunicazione negativa.

Lo schema da utilizzare per la trasmissione dell'elenco è il seguente (sul sito web di questo Dipartimento, nella pagina della sezione "Circolari" (accessibile all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/>) dedicata alla presente circolare, è reso disponibile il formato elaborabile da utilizzare obbligatoriamente per la trasmissione):

Elenco delle gestioni aperte presso il sistema bancario e postale alla data del 31 dicembre XXXX - Ministero..... (dati sulle giacenze in migliaia di euro)

Gestioni	Istituto	Codice IBAN	Data di apertura della gestione	Giacenza alla data del 31 dicembre XXXX	Richiesta di autorizzazione*	Norma/Autorizzazioni e all'apertura**
Gestione 1						
Gestione 2						
Gestione 3						
Gestione 4						
Gestione 5						
Gestione 6						
Gestione 7						
....						

* Indicare data e numero di protocollo della richiesta

** Indicare il riferimento normativo oppure data e numero di protocollo dell'autorizzazione. Per le gestioni aperte in mancanza di risposta alla richiesta di autorizzazione, indicare tale circostanza.

4.2 Trasmissione trimestrale dei dati finanziari relativi alle gestioni

In base al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 44-quater, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le amministrazioni dello Stato trasmettono la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti correnti bancari e postali relative, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. I dati forniti dovranno essere pertanto cumulati, cioè riferiti, non al solo trimestre appena concluso, ma all'intera porzione di anno trascorsa.

La prima trasmissione dei dati trimestrali sarà quella con scadenza 31 gennaio 2017, avente come periodo di riferimento l'intero anno 2016.

Per la trasmissione trimestrale, devono essere utilizzate le medesime modalità operative previste per quella annuale, di cui al precedente paragrafo 4.1. Giova precisare che, considerata la tempistica prevista per la trasmissione annuale e per quelle trimestrali, alla data del 31 gennaio dovranno essere effettuati entrambi gli invii: gli stessi dovranno avvenire con comunicazioni separate.

Il messaggio relativo alla trasmissione in parola deve recare come oggetto "Trasmissione trimestrale dei dati finanziari previsti dall'articolo 44-quater, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – Ministero.....". A differenza della trasmissione annuale, non occorre procedere all'invio nel caso in cui non sussistano gestioni per le quali effettuare la rendicontazione.

Lo schema da utilizzare per la trasmissione dell'elenco è il seguente (sul sito web di questo Dipartimento, nella pagina della sezione "Circolari" (accessibile all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/CIRCOLARI/2016/>) dedicata alla presente circolare, è reso disponibile il formato elaborabile da utilizzare obbligatoriamente per la trasmissione):

Dati finanziari delle gestioni aperte presso il sistema bancario e postale - Periodo 1/1/AAAA- GG/MM/AAAA- Ministero..... (dati in migliaia di euro)

Gestioni	Norma/Autorizzazione all'apertura*	Istituto	Codice IBAN	Data di apertura conto	Data di chiusura conto	Giacenza alla data del 1/1/AAAA	Entrate del periodo	Uscite del periodo	Giacenza alla data del GG/MM/AAAA
Gestione 1									
Gestione 2									
Gestione 3									
Gestione 4									
Gestione 5									
Gestione 6									
Gestione 7									
....									

* Indicare il riferimento normativo oppure data e numero di protocollo dell'autorizzazione. Per le gestioni aperte in mancanza di risposta alla richiesta di autorizzazione, indicare tale circostanza.

La trasmissione deve pertanto riguardare tutte le gestioni che, nel periodo di riferimento, sono risultate aperte almeno per un giorno. Le gestioni chiuse nel corso dell'anno continuano ad essere oggetto di comunicazione per tutte le trasmissioni trimestrali riferite allo stesso anno.

5. Interessi e sanzioni

5.1. Interessi realizzati sui conti correnti bancari e postali

Il comma 1 dell'articolo 44-quater prevede che gli interessi realizzati e accreditati sui conti correnti bancari o postali siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. A tal proposito, si segnala

che detto versamento deve essere effettuato con imputazione al Capo X di entrata - capitolo 2368 "ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE"- articolo 02 "INTERESSI A FAVORE DELLO STATO"².

5.2. Sanzioni per l'apertura di gestioni in assenza di norma o autorizzazione

A partire dalla data di entrata in vigore della legge, in caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione da parte di questo Dipartimento, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del ministero competente. A tal fine, il versamento deve essere effettuato con imputazione ai capitoli/articoli di entrata indicati nell'allegato 1 della presente circolare.

In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili. L'importo corrispondente alla predetta trattenuta è versato all'entrata del bilancio dello Stato dagli uffici preposti al pagamento delle competenze stipendiali, erogate secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.191. Il versamento deve essere effettuato al capo X di entrata - capitolo 3607 "PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 44-QUATER, COMMA 1, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009, A CARICO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE O DEL FUNZIONARIO DELEGATO CHE DISPONE L'APERTURA DI CONTI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO E POSTALE INTESTATI AD AMMINISTRAZIONI STATALI PER LA GESTIONE DI SPECIFICI INTERVENTI, IN ASSENZA DI APPOSITA PREVISIONE NORMATIVA O DELL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DAL MEDESIMO COMMA 1"³.

5.3. Sanzioni per la mancata trasmissione delle informazioni sulle gestioni

La mancata trasmissione delle informazioni nei termini sopra richiamati è rilevante ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Degli avvenuti versamenti all'entrata del bilancio dello Stato richiamati nel presente capitolo è informato il competente organo o ufficio di controllo di regolarità amministrativo contabile .

² Codice IBAN: IT 14N 01000 03245 348 0 10 2368 02

³ Codice IBAN: IT 56B 01000 03245 348 0 10 3607 00

6. Attività degli organi e degli uffici di controllo.

In base al comma 3 dell'articolo 44-quater, il competente organo o ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

La direzione destinataria delle comunicazioni relative alle inadempienze è individuata nella struttura dirigenziale gerarchicamente sovraordinata rispetto a quella a cui è ascrivibile l'inosservanza delle disposizioni. Tali comunicazioni sono inviate per conoscenza, sempre a cura del competente organo o ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza.

Il Ragioniere Generale dello Stato